

TRIBUNALE TORINO
ORIGINALE
1982/2009

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sez. NONA CIVILE

In persona del sigg.

Dott. ssa Emanuela Germano Cortese Presidente rel.

Dott.ssa Carmela Mascarello Giudice

Dott.ssa Cristina Contini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 18676/2008 R.G.

promossa da

S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio
Mandel, Alessandra Amendola e Viviana Triolo,
presso la quale è elettivamente domiciliata in
Torino, Lungo Po Diaz 6.

ATTRICE

CONTRO

Hotel Royal di ~~Machina~~ ~~Elisabetta~~, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giusi Scarpinato, Giovanna
Rizzardo e Marco Giraudi, presso cui è
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Tassoni
14.

CONVENUTO

Conclusioni dall'attrice:

Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrarius
relectis nosi giudicare: Nel merito: a- accertare e
dichiarare, come principio di diritto avente valore

SENTENZA N° 6825/2008
Fasc. N° 18676/08
Cron. N° 3445 1A
Rep. N° 2481 1A

CONTRIBUTO UNIFICATO

di giudicato fra le parti, che la comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno tramite le TV site nell' Hotel Royal di Alessandria costituisce violazione del diritto esclusivo riservato agli autori e che, in mancanza di autorizzazione degli autori , e per essi della S.I.A.E., ogni utilizzazione delle opere si configura come illecita, ai sensi del WCT, della direttiva 29/01/92 e degli artt. 12 e 16 L. 633/41; b- Per l'effetto inibire, con decorrenza immediata, all'Hotel Royal di Alessandria, in persona della titolare, la prosecuzione di tale illecito utilizzo, stabilendo una penale di consistente importo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine del Giudice; c- Per i fatti tutti sopra esposti condannare l'Hotel Royal di Alessandria, in persona della titolare, a corrispondere alla S.I.A.E. l'importo di € 8.304,53 - o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa - a titolo di diritti d'autore, così quantificati in applicazione di quanto previsto nelle vigenti tariffe S.I.A.E., per la comunicazione al pubblico effettuata mediante TV dal 1997 al 2006; somma da intendersi maggiorata del lucro cessante oltre che della rivalutazione monetaria, di IVA (20% sui d.d.a.) e di interessi legali dalle scadenze al saldo; d- Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'Ente in relazione alla propria attività istituzionale, da liquidarsi in via equitativa in Euro 15.000,00 ovvero nella

diversa misura che sarà ritenuta giusta ed equa.
Istanza ai sensi dell'art. 166 L. 633/41:

Ai sensi dell'art. 166 L. 633/41 si chiede che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente".

Conclusioni dal convenuto:

"in via istruttoria ammettere, senza che ciò costituisca inversione dell'onere probatorio, i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che gli ispettori S.I.A.E. in occasione delle visite di cui agli atti di constatazione prodotti dall'Ente con i numeri da 11 a 18 (da rammostrarsi al teste) sono rimasti nella hall dell'Albergo; 2) Vero che la pagina Internet prodotta da controparte con il n. 3 da rammostrarsi al teste è stata creata ed inserita su internet in data 4.10.2007. Si indica quale teste informato, con riserva di altri indicarne: sig. G. [redacted] L. [redacted]. Nel merito respingere le domande tutte ex adverso formulate poiché prescritte e/o nulle ed inammissibili quanto alla domanda di danni non patrimoniali e/o comunque non provate e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa".

Materia del contendere e motivi della decisione.

1) La SIAE ha citato in giudizio l'Hotel Royal di [redacted] E. [redacted] al fine di sentir accertare e dichiarare che la comunicazione al pubblico di

opere dell'ingegno tramite le TV site nell' Hotel Royal di Alessandria costituisce violazione del diritto esclusivo riservato agli autori e che, in mancanza di autorizzazione degli autori, e per essi dalla S.I.A.E., legittimata attiva ai sensi dell'art. 180 l.s., ogni utilizzazione delle opere si configura come illecita, ai sensi della convenzione NCT sui diritti connessi (in data 20.12.1996), della direttiva 29/01/Ce e degli artt. 12 e 16 l.s., con ogni consequenziale pronuncia di inibitoria, pagamento del corrispettivo dal 1997 al 2006, fissazione di una penale, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza, oltre le spese.

La parte convenuta si costituiva eccependo: 1) la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dei compensi richiesti dall'attrice; 2) la carenza di prova circa l'esistenza di apparecchi televisivi nelle camere dell'Hotel; 3) l'inapplicabilità della normativa di cui alla direttiva Ce 29/2001 prima del periodo antecedente al 2001; 4) l'indeterminatezza della domanda di risarcimento del danno.

Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

2) In via preliminare va rilevato che la società attrice è legittimata ad agire quale mandataria per la tutela dei diritti di radiodiffusione, compresa

la comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell'art. 18C l.a..

Parimenti legittimato passivamente è il convenuto quale soggetto che avrebbe effettuato una attività di comunicazione al pubblico.

In punto prescrizione, si rileva che la SIAE ha prodotto numerose lettere di diffida inviate all'Hotel Royal a partire dal 1997, nonché atti di constatazione inviati dal 1997 al 2006, tutti atti idonei ad interrompere la prescrizione.

3) Ciò premesso, in punto normativa applicabile, la parte attrice richiama il disposto della convenzione WCT sui diritti connessi (datata 20.12.1996), della direttiva 29/01/Ce e degli artt. 12 e 16 l.a..

Secondo l'art. 15 l.a. il diritto di rappresentazione è il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo o dell'opera orale, rimanendo esclusa solo la rappresentazione non a scopo di lucro effettuata nell'ambito familiare, di un convitto, di una scuola o di un ricovero.

L'art. 16 l.a. (la cui formulazione è rimasta sostanzialmente invariata anche con la riforma di cui al d.lgs. n. 68/2003) stabilisce che il diritto

esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite.

Per quanto attiene alla normativa comunitaria la dottrina ritiene che la sottoscrizione convenzione WCT sui diritti connessi (datata 20.12.1996), come pure dei TRIPs, da parte della Comunità renda le sue regole ab origine anche comunitarie e quindi prevalenti su altre regole contenute nella legge sul diritto d'autore e che eventualmente abbiano un ambito di applicazione più ristretto. La direttiva Ce del 2001 è anch'essa da ritenersi applicabile ab origine per effetto dell'adesione della Comunità ai TRIPs e alla sottoscrizione della predetta convenzione WCT.

Per quanto poi riguarda la nozione di attività di comunicazione al pubblico, la SIAE giustamente richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 7.12.2006, in causa C-306/2005, Sgae c. Rafael Hoteles, che, premesso che non spetta agli Stati membri fornire la definizione della nozione di 'pubblico' alla quale fa riferimento la direttiva 2001/29, ha stabilito che "il termine pubblico riguarda un numero indeterminato di telespettatori potenziali, dovendosi tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell'albergo, ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio

del detto stabilimento e hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, dall'altro, occorre prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente. Si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, in modo che queste debbono essere considerate come un pubblico. L'intervento dell'albergo che dà accesso all'opera radiodiffusa ai suoi clienti deve essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile. Non si può infatti seriamente contestare il fatto che l'offerta di questo servizio ha un'influenza dello standing dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere. Se mediante apparecchi televisivi installati l'albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata."

Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, si può pacificamente ritenere che l'Hotel Royal compia una attività di comunicazione al pubblico, come tale soggetta la normativa in esame. Il termine pubblico viene infatti definito come "accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone" o comunque relativo ad un ambito collettivo.

Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che l'Hotel Royal è dotato di una rete che

riceva programmi televisivi con una antenna centrale, trasmettendo i programmi nelle camere con apparecchi televisivi riceventi, Dalla documentazione prodotta dalla SIAE risulta altresì che l'Hotel Royal, quale albergo classificato a "Tre Stelle", ha apparecchi televisivi nelle camere ed è indubbio che tale standard costituisca un elemento di confort che influisce sul prezzo della camera.

4) In punto "quantum" si ritiene accoglibile la richiesta di parte attrice di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 8.304,53, oltre IVA e interessi legali dalle scadenze al saldo, a titolo di diritti d'autore, essendo tale somma dimostrata dalla documentazione prodotta e non essendovi specifica contestazione da parte del convenuto.

E' altresì fondata la domanda di pubblicazione del provvedimento, attesa la funzione risarcitoria di tale provvedimento e la possibilità, in tal modo, di evitare un aggravamento del danno ed una ripetizione del comportamento pregiudizievole.

5) Non sono invece accoglibili le ulteriori richieste di parte attrice. Tenuto conto infatti che la SIAE agisce per ottenere il pagamento di diritti d'autore relativi al periodo 1.1.1997-31.12.2006 e che non viene allegata, da parte della SIAE, né la continuazione né l'attualità del comportamento omissivo da parte dell'Hotel Royal

per il periodo successivo, si ritiene che non vi siano motivi per disporre né l'inibitoria dalla prosecuzione del comportamento (avuto anche riguardo al fatto che la SIAE agisce come mandataria degli autori per il solo aspetto relativo ai diritti di natura economica) né l'applicazione di una penale per l'inosservanza del presente provvedimento.

Parimenti da respingere è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo tale domanda rimasta del tutto sfornita di prova.

Le spese di lite, attesi i limiti di accoglimento della domanda attrice, vengono poste a carico della parte convenuta in ragione dei due terzi e compensate per un terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori, con citazione 11/6/2008, nei confronti dell'Hotel Royal di ~~Florence~~, e per l'effetto:

condanna la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 8.304,53, oltre IVA e interessi legali dalle scadenze al saldo;

ordina la pubblicazione di un estratto della presente sentenza (comprendente gli estremi identificativi della controversia- giudice, parti e numero di ruolo- nonché il dispositivo), per una volta, in caratteri normali, in giorni feriali, sul

giornale La Stampa (edizione nazionale), a cura dell'attore ed a spese del convenuto, con diritto per la parte attrice di ottenere il rimborso della relativa spesa dietro presentazione di fattura o documento fiscale equivalente;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo;

condanna la convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, di due terzi delle spese di lite, che liquida per tale quota in Euro 1.655,00 per diritti, Euro 3.200,00 per onorari di avvocato, Euro 246,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Torino nella composizione collegiale del 25 settembre 2009.

Il Presidente
espressore

IL CANCELLIERE
Dr. ~~...~~ BOTTO

Minuta depositata in Cancelleria
in data 08/10/09

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria
- 9 OTT. 2009

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dr. ~~...~~ BOTTO



Dato avviso - 9 OTT. 2009